



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta  
elettronica certificata (PEC)

All: 1

Réf. n° - Prot. n. 1792/DEL  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 29 gennaio 2018

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del Consorzio B.I.M.  
[protocollo@pec.bimvda.it](mailto:protocollo@pec.bimvda.it)

Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni  
[info@pec-subato-plaineaosta.vda.it](mailto:info@pec-subato-plaineaosta.vda.it)  
[protocollo@pec.comune.chambave.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.chambave.ao.it)  
[asilosqb.vda.it@pec.it](mailto:asilosqb.vda.it@pec.it)

e, p.c., Al Presidente  
del Consiglio permanente degli enti locali  
[protocollo@pec.celva.it](mailto:protocollo@pec.celva.it)

Al Presidente dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
[odcec.ao@legalmail.it](mailto:odcec.ao@legalmail.it)

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari degli  
enti locali della Valle d'Aosta  
[protocollo@pec.albosegretarivda.it](mailto:protocollo@pec.albosegretarivda.it)

**Oggetto: Invio nota relativa alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 e alle disposizioni collegate alla medesima legge.**

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata, la nota prot. n. 1755/DEL in data 26 gennaio 2018, ad oggetto "Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 e Disposizioni collegate alla medesima legge.", a firma del Presidente della Regione.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
(Tiziana VALLET)  
*documento firmato digitalmente*

FT

Département des collectivités locales, du secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales  
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura  
Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:  
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)  
FABRIZIO TREVES (0165 274910)

PEI: [entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)  
[entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)  
PEC: [eell\\_prefettura\\_wff\\_protktiv@pec.regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_wff_protktiv@pec.regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

1755 DEL

Aoste / Aosta

26 GEN. 2018

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del  
Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti delle  
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio  
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari  
degli enti locali della Valle d'Aosta

**Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 e Disposizioni collegate alla medesima legge.**

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nelle sedute del 19 e 20 dicembre 2017, ha approvato, rispettivamente, le leggi regionali n. 21 del 22 dicembre 2017 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali*) e n. 23 del 22 dicembre 2017 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020*) che sono state pubblicate nel BUR n. 57 del 23 dicembre 2017 e che sono in vigore dal 1° gennaio 2018.

Tali leggi contengono alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie nonché a quelle relative al personale e alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:

PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)  
FABRIZIO TREVES (0165 274910)

PEI: [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)

PEI: [entilocali-contabilita@regione.vda.it](mailto:entilocali-contabilita@regione.vda.it)

PEI: [entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale la **l.r. 21/2017** stabilisce quanto di seguito descritto.

L'**articolo 7** determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 192.602.197,25 l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2018. Il **comma 3** ripartisce tale importo tra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione: euro 91.524.844,00;
- b) interventi per programmi di investimento: euro 1.149.011,34;
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 99.928.341,91.

### a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 7** stabilisce che, per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), dello stesso articolo, siano così destinate:

- per euro 4.441.529,00, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (*Legge finanziaria per gli anni 1998/2000*), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (*Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000)*);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni;
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;
- per euro 1.999.844,00, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014*).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, che, per l'anno 2018, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Inoltre, il **comma 6**, conferma per i Comuni, per l'anno 2018, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate negli anni 2016 e 2017, prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;



- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il **comma 7**, invece, dispone che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di cui ai commi 6 e 7 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che qualora gli enti effettuino le comunicazioni o le trasmissioni ivi richieste oltre i termini previsti le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale provvederà a stabilire i parametri e le percentuali di riparto e a definire gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

#### **b) Interventi per programmi di investimento**

Il **comma 3, lettera b), numeri 1 e 2, dell'articolo 7** destina l'importo degli interventi per programmi di investimento:

- quanto ad euro 139.792,34, al finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2006/2008 e 2009/2011 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 e del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994 concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (*Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)*);
- quanto ad euro 1.009.219,00, agli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (*Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad esse strumentali dotati di personalità giuridica*).

#### **c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione**

Per l'anno 2018, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 99.928.341,91, risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 21/2017.

Si segnala che l'utilizzo di una limitata parte dei citati fondi è, al momento, subordinato alla definizione di una specifica procedura amministrativa.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 8 dell'articolo 7** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 della legge di stabilità regionale, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.



#### d) Cessione di spazi finanziari

L'**articolo 8** prevede, per l'anno 2018, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, al fine di favorire investimenti in settori strategici, che la Regione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), sia autorizzata a cedere agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per un importo massimo di euro 30 milioni, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

Pertanto, i Comuni che beneficeranno di tali spazi potranno utilizzare l'avanzo di amministrazione o effettuare operazioni di indebitamento per un valore equivalente, senza ripercussioni negative sul pareggio di bilancio.

Si precisa, tuttavia, che i criteri e le modalità di cessione degli spazi di cui sopra dovranno essere stabiliti con una deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. A seguito dell'approvazione di tale deliberazione, sarà cura della Struttura enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

L'**articolo 4 della l.r. 21/2017** reca, al **comma 3**, disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali; in particolare, in analogia con le disposizioni dello scorso anno, stabilisce che:

- per l'anno 2018, gli enti locali possano ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2017 che risultino ancora vacanti al 1° gennaio 2018 e che si rendano vacanti nel corso dell'anno;
- per i Comuni, la dotazione organica di riferimento sia quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*).

La disposizione, inoltre, fa salve le assunzioni di personale già programmate dagli enti locali, salvaguardando così le possibilità assunzionali dell'anno 2017, per le quali le procedure concorsuali risultino avviate e non concluse al 31 dicembre 2017; in tali casi, evidentemente, i posti della dotazione organica al 1° gennaio 2017, ancora vacanti al 1° gennaio 2018, dovranno intendersi ridotti del medesimo numero di unità.

Infine, l'ultimo periodo ribadisce l'esclusione dall'ambito di applicazione del limite assunzionale del reclutamento di ~~personale con profilo professionale di operatore socio-sanitario da destinare~~ (*rectius*: personale addetto) ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità.

**DISPOSIZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE ASSOCIATA  
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI**

L'articolo 10 della l.r. 21/2017 reca modificazioni agli articoli 5 “*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Comune di Aosta*” e 6 “*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale*” della l.r. 6/2014, disponendo che, a decorrere dalle date sotto indicate, le funzioni ed i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività dovranno essere esercitati per il tramite dell'Amministrazione regionale, anziché del Comune di Aosta:

- servizi ai migranti e di prima accoglienza, dal 1° gennaio 2018;
- piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), e dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (*Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione*), dal 1° gennaio 2019.

Si deve, inoltre, evidenziare che, dal 1° gennaio 2018, alle funzioni ed ai servizi comunali che finora i Comuni hanno dovuto esercitare obbligatoriamente in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 6/2014, si aggiungono:

- il supporto tecnico agli enti locali in materia di contrattazione e di relazioni sindacali, nell'ambito dell'attività di assistenza previdenziale e giuridica di cui alla lettera c) del comma 1, così come modificata dall'**articolo 4 della l.r. 23/2017**;
- l'effettuazione di ricerche documentali e formative a supporto delle commissioni locali valanghe (CLV), di cui alla lettera dbis) del comma 1, aggiunta dal **comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 23/2017**; a tal fine, sono contestualmente modificate alcune disposizioni della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (*Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe*).

**ALTRE DISPOSIZIONI**

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti disposizioni della l.r. 21/2017, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti.

Si segnala, in particolare, che la previsione contenuta al **comma 9 dell'articolo 7** potrà permettere di rifinanziare, a partire dall'esercizio finanziario 2018, con una previsione di euro 500.000,00, i contributi regionali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale già previsti, per il triennio 2010/2012, dall'articolo 11bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*), così come peraltro espressamente richiesto dal Consiglio permanente degli enti locali.

L'utilizzo di tali fondi è momentaneamente subordinato alla definizione di una specifica procedura amministrativa.

Si rileva che l'**articolo 11** riduce ad euro 50.000,00 l'importo massimo del trasferimento finanziario a favore del Comune di Aosta, già previsto dall'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*Legge finanziaria per gli anni 2006/2008*), per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale, ora svolti in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, e con la modifica apportata al comma 2 rinvia le regole per le modalità di erogazione dello stesso esclusivamente ad una specifica deliberazione della Giunta regionale.

### **Interventi di edilizia scolastica**

L'**articolo 9** prevede il finanziamento delle spese di progettazione di interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo di euro 500.000,00 per l'anno 2018, rinviando ad apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse necessarie.

Anche in tale caso, l'utilizzo dei suddetti fondi necessita della definizione di una specifica procedura amministrativa.

### **Interventi per gli anziani**

L'**articolo 13** prevede, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo del welfare regionale, un contributo straordinario, per l'anno 2018, alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta per la gestione dei servizi per gli anziani, per un importo di complessivo di euro 1.850.000,00.

Le modalità di ripartizione di tale contributo, che dovranno tenere anche conto dei posti letto gestiti in strutture residenziali per anziani, saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

### **Piano straordinario di investimenti per i Comuni**

L'**articolo 23** incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi presentati dai Comuni nell'ambito del piano straordinario di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019*), ma non finanziati per insufficienza delle risorse all'uopo stanziato, di euro 1.303.000,00 per l'anno 2018 e determina la stessa in euro 913.850,00 e 954.894,00 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020.

Le modalità di utilizzo di tali risorse saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 21/2017.

≈ ≈ ≈

Si evidenziano, altresì, in quanto di interesse anche per gli enti locali, le disposizioni di tipo organizzativo contenute nell'**articolo 2 della l.r. 23/2017**, relative a modificazioni della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), nonché nell'**articolo 14 della l.r.**



21/2017, relative a modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (*Iniziativa a favore della famiglia*).

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti ulteriori disposizioni della **I.r. 23/2017: articolo 7** (*Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11*), **articolo 10** (*Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19*), **articolo 14** (*Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33*), **articolo 15** (*Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11*), **articolo 17** (*Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*), **articolo 20** (*Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11*) e **articolo 30** (*Proroga di termini. Modificazioni alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11*).

\* \* \* \* \*

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica, predisposta dalla Struttura enti locali del Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione  
(Laurent Viérin)



**NOTA TECNICA  
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

NORME DI CUI ALLA DISCIPLINA DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali*) è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- devono adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f), del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153 comma 2 (*Possibilità convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*), dal 234 al 239 (*Revisione economico-finanziaria*) e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*).

*1. Termini di approvazione del bilancio.*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.

Poiché la legge regionale nulla dispone in merito, il termine per la deliberazione del bilancio 2018/2020 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito al **28 febbraio 2018** dal decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 (reperibile al seguente link: <http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html>).

*2. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Il comma 2 dell'articolo unico del citato decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 autorizza, fino alla data del 28 febbraio 2018, termine ultimo di approvazione del bilancio 2018/2020 nei termini di legge, l'esercizio provvisorio del bilancio; di conseguenza, a partire dal 1° marzo 2018 sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/) è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

*3. Modello di bilancio.*

Nel bilancio armonizzato la classificazione delle voci è la seguente:

Entrata

Le entrate del bilancio armonizzato sono suddivise in:

- "Titoli" secondo la fonte di provenienza;
- "Tipologie" in base alla natura;
- "Categorie" in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio è costituita dalle "Tipologie".

Spesa

Nel bilancio armonizzato le spese sono suddivise in:

- "Missioni" che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione;
- "Programmi", che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- "Titoli".

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio è costituita dai "Programmi".



#### 4. Piano dei conti integrato.

Il “Piano dei conti integrato” di cui all’articolo 4 del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 157 del TUEL rappresenta l’elenco dei “conti”, vale a dire delle voci relative alle tipologie di entrata e di spesa del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da evidenziare la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Esso è formato dal piano dei conti finanziario, dal piano dei conti economico e dal piano dei conti patrimoniale.

Il “Piano dei conti integrato” è unico ed obbligatorio per tutte le Amministrazioni e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

Nella Sezione Arconet del sito della Ragioneria generale dello Stato è possibile scaricare il “Piano dei conti integrato” per gli enti territoriali, al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/piano\\_de\\_conti\\_integrati/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_de_conti_integrati/).

Inoltre è possibile consultare il relativo glossario al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/piano\\_dei\\_conti/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/piano_dei_conti/index.html).

#### 5. SIOPE.

L’articolo 8 del d.lgs. 118/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria siano sostituiti con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 9 giugno 2016 (reperibile al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/siope/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/index.html)) stabilisce, in particolare, la nuova disciplina, le attività degli enti nonché le modalità di acquisizione dei dati.

#### 6. SIOPE+.

L’articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID;

- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture e risolvendo così la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017 (reperibili al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/siope/siope\\_/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/)) e riguardano l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni).

Successivi decreti disciplineranno l'avvio per gli altri enti locali (tra cui anche le Unités des Communes valdôtaines).

## 7. *Contabilità di cassa.*

Il bilancio armonizzato comprende, oltre alle previsioni di competenza per il triennio, anche le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato, con funzione autorizzatoria. Con l'applicazione del nuovo principio contabile, la gestione della "cassa" acquista particolare rilievo e comporta la necessità che gli enti effettuino una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa e, in particolare, monitorino ed implementino azioni virtuose atte a velocizzare i tempi di riscossione delle entrate e il recupero dell'evasione.

## 8. *Documenti di programmazione (DUP e PEG).*

### DUP

Gli enti devono seguire anche il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e di conseguenza predisporre il documento unico di programmazione (DUP) descritto al punto 8.4. dello stesso principio 4/1, con riferimento al triennio 2018/2020.

Come sancito dall'articolo 170, comma 1, del TUEL, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per la sua approvazione; tale atto rappresenta il presupposto degli altri documenti di programmazione.

Inoltre, contestualmente alla predisposizione e all'approvazione dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, entro il 15 novembre di ciascun anno la Giunta deve presentare al Consiglio l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che mantiene anch'essa carattere di documento autonomo rispetto al bilancio di previsione e non di un allegato come lo era la RPP.

Il principio 4/1 sopra citato non prevede un modello di DUP, che è quindi un documento a schema libero, ma ne definisce solo il contenuto minimo.

Il DUP predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere semplificato; esso individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il punto 8.4. del medesimo allegato 4/1 stabilisce che la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

## PEG

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG deve individuare gli obiettivi della gestione ed affidare gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il PEG deve essere deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa. Il documento è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP.

L'adozione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

## 9. *Allegati al bilancio.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

*10. Piano degli indicatori.*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/piano\\_degli\\_indicatori/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/)) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

*11. Variazioni al bilancio.*

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL.

Si evidenzia, in particolare, che il comma 785 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), modificando l'articolo 1, comma 468, della l. 232/2016, ha previsto, ai fini di una maggiore semplificazione e flessibilità, che non sarà più necessario, in corso di esercizio, allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo del pareggio di bilancio (vincoli di finanza pubblica).

*12. Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

*13. Contabilità economico-patrimoniale.*

Gli enti hanno l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre però fin da subito aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dall'articolo 232, comma 2, del TUEL, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2018, tutti gli enti locali valdostani, e non soltanto più il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti (che hanno adottato tale sistema per la prima volta già nel 2017), dovranno adottare anche la contabilità economico-patrimoniale e, pertanto, gestire tale contabilità nel corso dell'intero anno 2018 e in sede

di rendiconto della gestione 2018 (che dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2019) allegare lo stato patrimoniale iniziale riclassificato (ad esclusione di Aosta e delle sette Unités che lo avranno allegato al rendiconto della gestione 2017) nonché predisporre e approvare il conto economico e lo stato patrimoniale finali.

#### 14. *Bilancio consolidato.*

Gli enti hanno l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, disciplinato nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 232, comma 2, del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018, hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dall'articolo 227, comma 3, del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2018, tutti gli enti locali valdostani, e non soltanto più il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti (che predisporranno tale documento per la prima volta già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 e all'area di consolidamento individuata alla data del 31 dicembre 2017), avranno l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2019 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL, facendo riferimento all'area di consolidamento che sarà individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2018.

#### 15. *Fondo pluriennale vincolato.*

Si segnala che l'articolo 1, comma 880, della l. 205/2017 prevede, in deroga alle regole generali, che le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa (FPV) dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al d.lgs. 118/2011, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possano essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiranno nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non saranno assunti i relativi impegni di spesa.

Pertanto, la disposizione consente, per un ulteriore anno rispetto a quello previsto (vale a dire fino al 31 dicembre 2018) e alle sopra indicate condizioni, il mantenimento nel FPV delle somme ivi previste nel 2016.



16. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nell'anno 2018 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota almeno pari al 70% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione.

A tale proposito, si evidenzia che l'articolo 1, comma 882, della l. 205/2017 ha apportato delle modificazioni alla disciplina del FCDE, prevedendo in particolare che l'accantonamento al fondo sia almeno pari:

- per l'anno 2018 (2019 per gli enti locali valdostani, in relazione a quanto previsto dal citato articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015), al 75%;
- per l'anno 2019 (2020 per gli enti locali valdostani), all'85%;
- per l'anno 2020 (2021 per gli enti locali valdostani), al 95%;
- a decorrere dal 2021 (2022 per gli enti locali valdostani), al 100%.

NORME DIVERSE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE

Di seguito si riportano, a titolo di collaborazione, le principali disposizioni di interesse degli enti locali, anche contenute nella l. 205/2017, di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2018/2020.

17. Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, i medesimi importi previsti nell'anno 2017.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

- a) *omissis*;
- b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, *...omissis...* A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. *...omissis*....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) ed in particolare l'articolo 4 prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto, sopra gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite le corrispondenti deliberazioni di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

#### *18. Cinque per mille dell'Irpef.*

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

#### *19. Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011)*).

*Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

#### 20. *Imposta di soggiorno.*

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*), con l'introduzione del comma 2bis all'articolo 32 della l.r. 30/2011, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

#### 21. *Pareggio di bilancio.*

L'articolo 2bis della l.r. 48/1995, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018*), prevede che gli enti locali della Regione applichino la disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2016, in luogo del patto di stabilità, e, al comma 3, che la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisca, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato.

Pertanto, i Comuni valdostani sono tenuti all'applicazione delle disposizioni del pareggio previste dall'articolo 1, commi da 463 e seguenti, della l. 232/2016, come modificata e integrata dalla l. 205/2017, fatta eccezione per gli aspetti relativi al monitoraggio dei risultati e all'eventuale rimodulazione orizzontale e verticale regionale degli obiettivi.

Si sottolinea che, per l'anno 2018, agli spazi finanziari verticali della Regione, previsti dall'articolo 8 della l.r. 21/2017, si aggiungono quelli che lo Stato ha reso disponibili all'articolo 1, commi 874 e seguenti, della l. 205/2017 (che modificano i commi 485 e seguenti dell'articolo 1 della l.

232/2016), per i quali la Ragioneria generale dello Stato fornisce indicazioni dettagliate al link:  
[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazione\\_locales/pareggio\\_bilancio/cittametropolitane\\_province\\_comuni/01/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/cittametropolitane_province_comuni/01/index.html).

Infatti, al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, è prevista l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva) per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il termine perentorio per la richiesta degli stessi, fissato al 20 gennaio 2018, è stato successivamente prorogato al 22 gennaio.

In relazione alla imminente scadenza, è già stata inviata ai Comuni apposita comunicazione via posta elettronica in data 8 gennaio u.s..

#### *22. Proventi alienazioni patrimoniali.*

L'articolo 1, comma 866, della l. 205/2017 prevede che, per gli anni dal 2018 al 2020, gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

#### *23. Tesoreria unica.*

L'articolo 1, comma 877, della l. 205/2017, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), stabilisce che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali del ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia prorogato al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale disposizione riguarda il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Évançon.

#### *24. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), prevede, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate - Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

*25. Blocco aumenti tributi.*

L'articolo 1, comma 37, della l. 205/2017 prevede, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, l'estensione all'anno 2018 della sospensione, prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*), dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI).

TV\_DB\_BNi\_EO\_FT